

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1060

ENEL Produzione S.p.A. – Autorizzazione alla dismissione totale del deposito di oli minerali asservito alla centrale termoelettrica sita in Bari, Viale Bruno Buozzi n.35. Espressione atto di intesa ai sensi dell’art. 57 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:

La legge 23 agosto 2004, n. 239, nel definire le competenze tra stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione, all’articolo 1, comma 56, sottopone a regimi autorizzativi le procedure per l’installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

La medesima legge 239/2004, all’art. 1, comma 7, lett. i), riserva allo Stato l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l’altro, la sicurezza e il contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del paese, e demanda alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con gli articoli 57 e 57 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche”*, lo Stato ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, includendo tra essi le seguenti tipologie di impianti:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall’art. 52 del Codice della Navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all’interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste dall’art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In applicazione dei predetti artt. 57 e 57 bis, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota protocollo n. 18546 del 4 agosto 2015, ha avviato il procedimento convocando la conferenza di servizi in data 23 settembre 2015 e invitando a partecipare tutti gli uffici coinvolti nel procedimento per esprimersi in merito alla *“autorizzazione alla dismissione totale della capacità complessiva del deposito di oli minerali posto all’interno della Centrale Termoelettrica sita in Bari, Via Bruno Buozzi n. 35, su istanza della società ENEL produzione s.p.a.”*

Ai fini del rilascio degli atti d’intesa la Sezione scrivente ha avviato l’istruttoria propedeutica finalizzata ad acquisire i pareri di compatibilità ambientale, urbanistica nonché dei rischi di incidenti rilevanti attraverso le strutture regionali competenti in materia di Ecologia, Assetto del Territorio, Rischio industriale — Ufficio Rischio Incidente Rilevante e Arpa Puglia. A tal fine, con nota prot. 160/6299 del 01/09/2015, è stata inviata alle predette strutture regionali la documentazione trasmessa dal MISE con la convocazione della conferenza.

In data 10/09/2015 la società richiedente ha inviato un *“addendum”* al Piano di dismissione trasmesso alle predette strutture tecniche regionali al fine di un compiuto esame della richiesta.

Con nota prot. n. 3754 del 17/09/2015 il Dirigente del Servizio Rischi Industriali ha comunicato quanto segue: *“Enel con precedente nota 16057 in data 14.04.2014 ha presentato al Ministero dell’Ambiente il Piano di dismissione, nel rispetto prescrizioni formulate in sede di AIA., e che detto Dicastero con nota del 06.06.2014 ha*

interessato della questione la Commissione Istruttoria IPPC, nell'ambito della quale questo Servizio esprimerà le valutazioni di competenza anche per quanto riguarda gli aspetti connessi al D.lgs. 334/99 oggi sostituito dal D.lgs 105/2015".

Con nota prot. n. 12693 del 23/09/2015 il Dirigente regionale dell'Ufficio Ecologia ha rilevato che il Piano di Dismissione predisposto dalla Società *"non è un intervento sottoposto ex lege a Verifica di assoggettabilità di VIA o di VIA, né a norma della ir. 11/2011 e ss.mm.ii., né del TU ambientale"*. Con la medesima nota il dirigente aggiunge che il Piano di dismissione della capacità complessiva del deposito di oli minerali è di nuova stesura e, quindi, non sottoposto ad alcuna procedura di compatibilità ambientale in seno all'originaria istanza autorizzativa e chiede una valutazione di competenza dell'Ufficio regionale Rifiuti e Bonifica, insieme al Piano di indagine sui suoli e le acque di falda predisposto dalla società Enel Produzione S.p.A.

Tutte le predette note sono state trasmesse anche al MISE ai fini dell'esame in conferenza.

Con nota prot. n. 22368 del 23/09/2015 il MISE ha trasmesso il verbale della conferenza di servizi svoltasi in pari data dichiarando conclusi positivamente i lavori e ritenendo di poter rilasciare il provvedimento di autorizzazione, con le opportune condizioni e prescrizioni, *"fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione come previsto dall'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Al fine di consentire la predisposizione del provvedimento di intesa previsto dalla legge, la Sezione Attività Economiche, con nota prot. n. 8079 del 23/11/2015 ha richiesto un supplemento istruttorio alle Sezioni regionali Ecologia e Ciclo dei Rifiuti e Bonifica. A seguito di tale richiesta con nota prot. n. 090/479 del 19/01/2016 il dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifica ha osservato che il Piano di dismissioni del deposito di oli minerali predisposto dalla società è privo del Piano di indagini preliminari relative al suolo e falda e che, comunque, il Piano di indagine finalizzato alla verifica dello stato di qualità ambientale, può essere attuato autonomamente dal soggetto promotore. La medesima nota contiene prescrizioni *"ove si riscontrasse il superamento delle Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), sia pure per un solo analita, fra quelli di cui all. 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2006"*.

Si dà atto che, in data 11/12/2017, con nota acquisita agli atti della Sezione Attività Economiche al prot. n. 160/4904 del 12/12/2017, l'ENEL Produzione s.p.a. ha trasmesso agli uffici regionali il Piano a breve, medio e lungo termine per individuare le misure adeguate affinché sia evitato il rischio di inquinamento, il piano di indagine su suoli, sottosuoli e acque di falda ai fini della caratterizzazione del sito, il piano di indagine integrativo delle aree per cui si prevedono demolizioni.

Alla luce della nuova documentazione trasmessa dalla società, il MISE, con nota prot. n. 3082 del 02/02/2018 inviata anche alla Sezione regionale Ciclo dei rifiuti e bonifica, ha comunicato di poter chiudere il procedimento istruttorio *"laddove nulla osti da parte di codeste amministrazioni"*. Con la medesima nota il MISE assegna trenta giorni al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare per fissare eventuali prescrizioni. Con successiva nota prot. n. 6455 del 08/03/2018 il MISE ha trasmesso l'atto n. 6050 del 5 marzo 2018 con il quale il Dirigente della Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche determina che il procedimento *"si è concluso positivamente, fatte salve le disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti in materia ambientale in fase di dismissione per la salvaguardia del sito"*. Con la medesima determinazione il Dirigente ministeriale ha ritenuto sussistenti *"i presupposti per l'emanazione del relativo provvedimento di autorizzazione, previa intesa che la Regione Puglia dovrà esprimere ai sensi dell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35"*.

La Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, con nota prot. 160/1244 del 15/03/2018, ha chiesto agli Uffici regionali preposti di confermare i propri pareri ai fini dell'intesa e comunque di valutare la necessità di sottoporre l'intesa a eventuali prescrizioni o condizioni.

La Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR, con nota prot. n. 3681 del 10 aprile 2018, ha condiviso le conclusioni del parere istruttorio rilasciato dal MATTM, quale autorità competente AIA e ha rinviato alla Sezione regionale Rifiuti e Bonifiche ogni valutazione relativa alla tutela del suolo, sottosuolo e

falda. La medesima nota sottolinea che non si ravvisano elementi ostativi al rilascio da parte della Regione dell'intesa richiesta dal MISE, con le seguenti prescrizioni:

1. Garantire la corretta gestione dei rifiuti prodotti secondo le disposizioni della parte quarta del D.lgs 152/2006 e smi;
2. Privilegiare l'avvio dei rifiuti, generati dalle attività di demolizione, ad operazioni di recupero in favore dello stabilimento.

La Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, Servizio Bonifiche e Pianificazione, con nota prot. n. 5073 del 13 aprile 2018 ha richiamato il Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione per AIA-IPP relativo al "*Piano di dismissione*" dell'impianto, definendo la necessità che il gestore presentasse all'autorità competente in materia di bonifiche, ex art. 239 ss del D.lgs 152/2006, un piano per individuare le misure adeguate ad evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione dell'attività, prevedendo in ogni caso un piano di caratterizzazione dell'intero sito. La nota dà atto che la Società Enel Produzioni S.p.A. con nota prot. n. 39239 dell'11/12/2017 ha provveduto a trasmettere il Piano di Dismissione comprendente le attività a breve, medio e lungo periodo, già completate, il Piano di indagine sui suoli e sottosuoli e le acque di falda e il Piano di indagine integrativo delle aree oggetto di intervento di demolizione da realizzare a valle delle demolizioni. In conclusione la citata nota prende atto "*che i risultati analitici delle indagini svolte sui campioni di solo e acque sotterranee sono conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione*", e richiama la propria nota prot. n. 1291/2018 con la quale è stato ipotizzato un percorso operativo e amministrativo relativo alla caratterizzazione richiesta dalla Commissione istruttoria AIA nell'ambito della dismissione dell'impianto. La nota aggiunge che il Servizio Bonifiche si esprimerà nell'ambito di uno specifico procedimento per il quale è stata indetta la prima conferenza con prot. 4302/2018. La nota conclude che "*a seguito dell'autorizzazione regionale del Piano delle indagini, sarà avviata la caratterizzazione ambientale di collaudo sull'intero sito, finalizzata a verificare, in linea con i criteri del codice dell'ambiente, il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso del sito attraverso attività di indagini in campo sulle matrici ambientali, suolo, acque sotterranee e analisi di laboratorio. Tale caratterizzazione si riterrà conclusa con l'approvazione dei risultati delle analisi eseguite, a valle della valutazione dell'intero percorso analitico*". Sulla base di tali osservazioni la Sezione in parola propone che l'intesa contenga prescrizioni e condizioni "*in considerazione della caratterizzazione ambientale in avvio*".

Sulla base di tutto quanto sopra espresso, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni, in considerazione delle succitate prescrizioni e condizioni impartite dal MISE e dagli Uffici tecnici regionali, si propone l'intesa regionale, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la dismissione totale del deposito di oli minerali asservito alla centrale termoelettrica sita in Bari, Viale Bruno Buozzi n.35.

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile della P.O. Sviluppo Rete Carburanti, Oli Minerali e del Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con pareri modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la dismissione totale del deposito di oli minerali asservito alla centrale termoelettrica Enel Produzioni S.p.A. sita in Bari, Viale Bruno Buozzi n.35;
- di subordinare la presente intesa al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nella determinazione conclusiva del MISE n. 6050 del 5 marzo 2018 e impartite dalle Sezioni regionali Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA -RIR, e Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, Servizio Bonifiche e Pianificazione, dettagliatamente descritte in narrativa e nelle note tecniche regionali che qui si intendono riportate;
- di demandare alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'art. 6 della LR. n. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNARI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO